

Le novità del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286 introdotte con il Decreto Legislativo 10 Agosto 2007, n. 154.

● Art. 27-bis (Ingresso e soggiorno per volontariato).

► Gli stranieri possono essere ammessi a partecipare a programmi di volontariato.

Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 Giugno di ogni anno viene determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a parteciparvi.

Gli stranieri devono avere età compresa tra i 20 ed i 30 anni.

L'organizzazione promotrice del programma di volontariato (n.b. deve essere appartenente ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti o ad enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le convenzioni religiose, ovvero deve essere un'organizzazione non governativa riconosciuta, ovvero un'associazione di promozione sociale) deve:

a) stipulare un'apposita convenzione con lo straniero in cui siano specificate le funzioni del volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione;

b) sottoscrivere una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria ed alla responsabilità civile verso terzi dello straniero;

c) assumersi la piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma e per il viaggio di ingresso e di ritorno;

d) chiedere un nulla osta all'ingresso dello straniero allo Sportello Unico per l'immigrazione, presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente in base al luogo ove si svolge il programma di volontariato.

La procedura, a questo punto è la seguente:

Lo Sportello acquisisce il parere dalla Questura sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero e rilascia il nullaosta.

Quest'ultimo viene trasmesso per via telematica ai consolati all'estero, ai quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nullaosta.

A questo punto viene rilasciato il permesso di soggiorno per la durata del programma di volontariato, ma non oltre un anno, salvo casi eccezionali che consentono la sua estensione fino ad un massimo di diciotto mesi.

● Art. 39 (Accesso ai corsi delle università).

► Premesso che: I) la legge assicura la parità di trattamento tra lo straniero ed il cittadino italiano, in materia di accesso all'istruzione universitaria e di diritto allo studio; II) che le università promuovono l'accesso degli stranieri ai corsi universitari, in particolare con l'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

Ciò premesso, il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286 è chiamato a disciplinare non solo gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, ma anche la rinnovabilità del permesso stesso, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso.

► Adesso lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità

del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purchè abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente: a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni (queste condizioni non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia); b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.

● Art. 39-bis (Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale).

► È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio sia agli stranieri maggiorenni che agli stranieri minorenni dai quattordici anni in su.

Quanto ai primi, l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio sono consentiti a coloro che sono ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministero.

Quanto ai secondi, in particolare a quelli dai quindici anni in su, l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio sono loro consentiti per i medesimi motivi, in presenza, però, di adeguate forme di tutela.

Quanto ai minorenni dai quattordici anni in su, l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio sono loro consentiti per la partecipazione a programmi di scambio o ad iniziative culturali approvati dai Ministeri (affari esteri, pubblica istruzione, università e ricerca, per i beni e le attività culturali) e per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

Le modalità di ingresso vengono comunque stabilite nel regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286.